



# **CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DI CONTROLLO  
PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

## **INTERVENTO DEL PRESIDENTE GIUSEPPE ALOISIO**

**NELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO  
GIUDIZIARIO 2018 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**



**AOSTA 23 FEBBRAIO 2018**





# **CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DI CONTROLLO  
PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

## **INTERVENTO DEL PRESIDENTE GIUSEPPE ALOISIO**

**NELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2018  
DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA  
REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

**UDIENZA DEL 23 FEBBRAIO 2018**

**AOSTA  
AULA MAGNA DELL'UNIVERSITA'**



*Signor Presidente della Sezione giurisdizionale, Signor Procuratore regionale, Autorità, Signore e Signori,*

Nel rispetto delle linee guida dettate dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n.210 del 2016, ho il privilegio, nella qualità di Presidente della Sezione regionale di controllo, di intervenire nell'odierna cerimonia, così riaffermando il carattere di unitarietà delle funzioni assegnate dall'ordinamento alla Corte dei conti, nelle sue diverse articolazioni, a presidio della legalità "finanziaria".

La circostanza, poi, che nella Regione Valle d'Aosta –a differenza delle altre regioni, dov'è previsto un formale giudizio di parificazione del rendiconto regionale– la Sezione di controllo non abbia ulteriore opportunità istituzionale per rappresentare organicamente risultati dell'attività e criticità riscontrate, costituisce un valore aggiunto dell'intervento del suo Presidente nell'udienza di inaugurazione dell'Anno Giudiziario.

Ciò, anche al fine di accrescere la consapevolezza della comunità valdostana dell'esistenza di un giudice in grado di contrastare in modo risoluto la dispersione di risorse finanziarie, spesso di grande rilievo sotto il profilo economico, attraverso un'attività sia di verifica sulla regolarità e sulla legittimità delle gestioni pubbliche, in sede di controllo, che repressiva delle ipotesi patologiche di cattiva amministrazione, in sede giurisdizionale, in linea con quanto recentemente espresso dal Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema, al quale rivolgo un deferente e affettuoso saluto.

La stretta connessione esistente tra la funzione esercitata dalla Sezione giurisdizionale, finalizzata all'accertamento della sussistenza di danno erariale, e la funzione di controllo, la cui natura para-giurisdizionale è stata oggetto della elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Riunite di questa Corte, si manifesta in particolare nella nostra regione nel rafforzato rapporto che intercorre con il Procuratore regionale, destinatario nel 2017 di otto segnalazioni di presunto danno erariale, in esito alle indagini svolte sull'attività delle amministrazioni soggette al controllo della Sezione regionale.

L'istituzione della Sezione di controllo della Corte di conti per la Valle d'Aosta, con decreto legislativo n.179 del 2010 di attuazione dello Statuto speciale della Regione, è intervenuta in un quadro normativo di sostanziale trasformazione del sistema dei controlli, già indirizzato dal legislatore del 1994 verso forme di controllo di gestione con finalità referente.

L'importanza della funzione collaborativa intestata alla Corte dei conti in sede di controllo viene ribadita, se non esaltata, dalla legge n.131 del 2003 (*c.d.* legge La Loggia), con la quale il controllo di gestione si evolve in un controllo finanziario con verifica di bilancio, esteso a tutti gli enti locali, che, nel definire i confini contabili dell'azione amministrativa, è orientato a fornire all'amministrazione controllata indicazioni sulle scelte più opportune per assicurare un uso efficiente delle risorse collettive, stimolando iniziative di autocorrezione.

In questa prospettiva, l'attività di vigilanza esercitata dall'organo esterno assume un ruolo *“complementare rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, ed è utile per soddisfare l'esigenza degli equilibri di bilancio”*, senza alcuna ingerenza nelle competenze amministrative (in tal senso, *cfr.* Corte costituzionale n. 179 del 2007).

La previsione, poi, nell'art. 7 comma 8 della medesima disposizione normativa, di *“ulteriori forme di collaborazione ... ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa”* e dell'acquisizione di pareri in materia di contabilità pubblica ha contribuito a creare il “totem” della funzione collaborativa, quale precipua finalità dell'attività di controllo della Corte dei conti.

Con la legge n.266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che introduce il controllo sulla spesa richiesto dall'Unione europea, il legislatore nazionale è intervenuto più incisivamente sul rapporto tra Corte dei conti e sistema delle autonomie locali con modalità di esercizio del controllo più agili e organiche rispetto alle verifiche della legge 131, disciplinando l'adozione di una “specificata pronuncia” della Sezione di controllo, nell'ipotesi di accertamento di “comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria”, alla quale è affidato il compito di vigilare sull'adozione da parte dell'ente delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni predisposte in coerenza con le regole del patto di stabilità interno.

Per consentire l'esercizio di forme più pregnanti di controllo e perseguire risultati maggiormente significativi in termini di effettività e incisività dell'intervento della Corte dei conti sulla verifica degli equilibri di bilancio per il coordinamento della finanza pubblica e la tutela dell'unità economica della Repubblica, il sistema delineato viene completato dall'art.11, commi 2 e 3, della legge 15 del 2009, che attribuisce alla Corte dei conti il potere di controllo su gestioni pubbliche in corso di svolgimento, e, accertata la sussistenza di gravi irregolarità, di individuarne in contraddittorio con l'amministrazione le cause che, se non rimosse entro sessanta giorni, possono determinare la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa da parte

delle competenti “Assemblee elettive”, alle quali è però concessa la facoltà di non ottemperare alle osservazioni dell’organo di controllo.

In definitiva, pertanto, la legge 15 conferma la difficoltà del legislatore di innovare concretamente la funzione di controllo esercitata dalla Corte dei conti, il cui intervento trova un limite nella discrezionalità dell’organo politico di sanzionare le irregolarità censurate.

Con il decreto legge n.174 del 2012 viene rafforzato il ruolo della Corte dei conti di garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e del rispetto dei limiti di indebitamento previsti dalla Costituzione per assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (art.119, commi 1 e 6), attraverso il potenziamento della funzione di controllo che, con specifico riguardo alla tematica sinora trattata, trova un nuovo, incisivo strumento nel consistente ampliamento dei poteri assegnati alla Corte, nonché nell’autonoma applicazione di misure interdittive dei programmi di spesa, per i quali la Sezione di controllo abbia accertato la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (artt. 148 e 148-bis del TUEL).

\*\*\*\*\*

La sintetica ricostruzione sin qui operata è funzionale non solo a riaffermare la centralità del ruolo della Sezione regionale di controllo per assicurare la correttezza delle gestioni pubbliche e la loro compatibilità alle regole nazionali e comunitarie, ispirate ai principi del pareggio di bilancio e del controllo della spesa, ma, soprattutto, a rilevare come appaia riduttivo, e certamente incoerente con l’evoluzione del sistema dei

controlli, il solo approccio consulenziale all'attività della Corte da parte delle Amministrazioni controllate.

Il complessivo quadro normativo, al quale la Sezione fa riferimento per realizzare la programmazione dell'attività di controllo già in corso, configura peraltro un sindacato generale e obbligatorio, con la previsione di ulteriori tipologie di controllo di natura preventiva finalizzate a evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali e diretto a rappresentare oggettivamente agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità gestionali riscontrate, per consentire di assumere le decisioni più opportune.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (*ex plurimis*: sent. n.40 del 2014), il modello individuato dal legislatore attribuisce un valore dinamico all'effettivo equilibrio di bilancio, nel senso di concepire il sindacato della Corte su una singola gestione in una prospettiva non più statica, estendendo la vigilanza sulla sana gestione dell'ente controllato nei vari cicli di bilancio a salvaguardia non certamente di equilibri già compromessi, ma delle gestioni presenti e future, al fine di garantire la necessaria continuità di un'azione amministrativa coerente con i risultati attesi.

La realizzazione di tali risultati è possibile con il concorso di un forte impegno programmatico e gestionale dell'intera classe politica e della classe dirigente della pubblica amministrazione, fondato su una visione comune di pubblico interesse e sulla consapevolezza che soltanto una rigorosa politica di bilancio può consentire l'unico risultato ammissibile, cioè il benessere della collettività amministrata.

Scenario nel quale deve essere garantito il pieno e autonomo esercizio della funzione magistratuale di controllo svolta dalla Corte dei

conti in questa Regione, a corollario degli auspici che ne hanno ispirato l'istituzione, fortemente voluta anche dall'Amministrazione regionale, che ne consente il funzionamento, mettendo a disposizione della Corte una struttura amministrativa agile ed efficiente.

Per assicurare maggiore incisività all'azione della Sezione regionale sono necessari ulteriori interventi da parte della Regione Valle d'Aosta per consentire la compiuta funzionalità dell'organo di controllo; la prima delle misure indifferibili consiste nell'adeguamento della dotazione organica di fatto, carente ormai da oltre due anni, a quella di diritto, tenuto peraltro conto della specifica previsione dettata dall'art.4 della legge regionale 28 giugno 2011 n.16.

Colgo, peraltro, l'occasione che mi è data per sollecitare l'attenzione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti sull'importanza di adottare con urgenza le determinazioni necessarie per consentire alla Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, al pari di tutte le altre Sezioni regionali, una piena autonomia organizzativa dall'amministrazione controllata.

\*\*\*\*\*

Lo scorso anno l'attività della Sezione regionale è stata caratterizzata da un lusinghiero impulso degli approfondimenti istruttori, che ha determinato l'invio alle amministrazioni soggette al controllo della Corte di 565 richieste istruttorie e l'adozione di 22 deliberazioni.

In tale rinnovato contesto, anche nella Regione Valle d'Aosta è stato avviato –dopo quattro anni dalla sua sottoscrizione a livello nazionale– il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra

la Corte dei conti nell'esercizio delle funzioni di controllo e la Guardia di Finanza, di concerto con il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale Raffaele Ditroia, che ringrazio per la sensibilità istituzionale e la grande disponibilità manifestate nei confronti del nostro Istituto.

In esito al protocollo, è stata conferita alla Guardia di Finanza delega d'indagine relativa agli articolati rapporti finanziari intercorsi fra tre società partecipate dalla Regione e una nota impresa privata, nonché all'anomalo aumento di capitale di una società regionale, finalizzato all'acquisto del patrimonio aziendale di proprietà di un'altra partecipata, da concedere in affitto alla società privata.

I puntuali accertamenti istruttori dell'organo delegato hanno disvelato plurime ipotesi di illegittimità gestionale, sulle quali sono imminenti le determinazioni di questa Sezione, e connesse fattispecie di presumibile danno all'erario, che saranno oggetto di specifiche segnalazioni al Procuratore Regionale.

Proprio il fenomeno delle società partecipate si presenta come particolarmente grave per la finanza pubblica regionale, poiché contribuisce alla mancata realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, evidenziando i profili di criticità di un sistema che attende da tempo l'attuazione di un processo effettivo di ottimizzazione della gestione delle società pubbliche.

Il legislatore statale è intervenuto incisivamente nella materia, prima prevedendo un piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, con la legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), e, successivamente, adottando nel 2016 il Testo unico delle società a partecipazione pubblica (d.lgs 19 agosto 2016 n.175), che in modo esaustivo ha dettato puntuali disposizioni sulla scelta della forma

societaria, imposto una stretta connessione con le finalità istituzionali, prescritto regole in ordine alla *governance* della società partecipata e ai rapporti fra competenze degli organi della pubblica amministrazione ed esercizio dei diritti societari, nonché al regime della responsabilità per danno erariale.

Nel Testo unico assumono assoluto valore la revisione straordinaria delle partecipazioni e i piani annuali di razionalizzazione e riordino delle partecipazioni pubbliche, nei quali un ruolo centrale è assegnato alle sezioni regionali della Corte dei conti (art.20 commi 1, 3 e 7), a conferma dell'impianto normativo introdotto dalla legge di stabilità 2015.

La rilevanza della nuova disciplina, finalizzata a realizzare contenimento e razionalizzazione delle partecipazioni esistenti e ad accrescere il livello di responsabilizzazione del socio pubblico, ponendo così un argine contro le ricadute negative sui bilanci pubblici, ha reso necessaria, da parte di questo Ufficio, la trasmissione alle Amministrazioni interessate di linee di indirizzo per la corretta applicazione del Testo unico.

Nelle more, la Sezione ha perseguito l'attività di verifica del processo di razionalizzazione previsto dalla legge n.190/2014, trasmettendo 84 richieste istruttorie ad altrettanti enti, a 60 dei quali sono state contestate molteplici irregolarità.

Tra le deliberazioni emesse dalla Sezione nel 2017, alcune si ritengono particolarmente meritevoli di segnalazione, per le problematiche emerse in sede istruttoria.

#### Deliberazione n.7 del 14 luglio 2017

In merito ad un quesito richiesto dal Presidente della Regione, la Sezione si è espressa in merito alle modalità di applicazione del decreto legislativo n.175 del 2016, con particolare riferimento alla legittima

composizione dell'organo di amministrazione delle società controllate e alla decorrenza degli effetti del divieto di cui all'art.11, comma 8, del Testo unico in materia di società partecipate (d. lgs n.175/2016).

Circa l'immediata precettività della previsione contenuta nell'art.11 del TUSP, è stato evidenziato come il comma 8 espressamente disponga il divieto del duplice ruolo e che la materia non risulta disciplinata da ulteriori disposti normativi.

In merito alla modifica degli statuti, è stato precisato che, a differenza della previsione di cui all'art.26, comma 1, del Testo unico, la modifica si rende necessaria nell'ipotesi di primi amministratori nominati nell'atto costitutivo, ai sensi dell'art.2383 comma 1 del codice civile, e allorquando nei medesimi statuti esista una previsione relativa ai componenti dei consigli di amministrazione contraria agli intervenuti precetti normativi.

In tali ultimi casi la suddetta prescrizione va (*rectius*: andava) eliminata, ai sensi dell'art.11 comma 8 del TUSP, con le modalità previste dagli artt. 2365 e 2436 del codice civile, entro il 31 luglio 2017.

#### Deliberazione n.10 del 10 agosto 2017

Su richiesta del comune di Aosta, è stato formulato un parere in ordine alla disciplina applicabile al personale dipendente di una società *in house* del comune addetto al servizio di edilizia residenziale pubblica, la cui gestione transiterà all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale, e, in particolare, all'applicabilità delle previsioni di cui all'art.31 del d.lgs 30 marzo 2001 n.165.

La Sezione ha ritenuto che, in ipotesi di trasferimento della gestione di un servizio pubblico dalla società *in house* di un comune a un ente pubblico economico regionale, le norme sulle esternalizzazioni e

reinternalizzazioni di attività e servizi pubblici non consentano il passaggio dei dipendenti delle società all'ente regionale.

È stata, in particolare, affermata l'inapplicabilità dell'art.31 del d.lgs n.165/2001, che disciplina le vicende del personale pubblico addetto a servizi poi esternalizzati a soggetti privati, né l'art.19 del d.lgs n.175/2016, che regola il passaggio del personale dipendente da soggetti privati alle amministrazioni che internalizzano servizi precedentemente esternalizzati.

#### Deliberazione n.12 del 25 settembre 2017

La Sezione ha dedicato uno specifico approfondimento sul riaccertamento straordinario dei residui della Regione, approvato dalla giunta regionale con d.g.r. n.1001/2016, che ha definito la rideterminazione del risultato di amministrazione 2015, nonché l'iscrizione in bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo rischi contenzioso.

In particolare per i residui attivi, è stata evidenziata la sussistenza di un ammontare rilevante di crediti verso l'erario, che potrebbe alterare programmazione e gestione finanziaria, con conseguente pregiudizio alla liquidità di cassa; inoltre, si è proceduto a un attento monitoraggio sulla riscossione delle somme iscritte a ruolo per il mancato pagamento di sanzioni amministrative e tasse automobilistiche, inversamente proporzionale a un tasso di attendibilità inadeguato alle esigenze di veridicità del bilancio.

Sinteticamente, la Sezione ha accertato un ingente disavanzo generato dall'operazione di riaccertamento straordinario, pari a euro 278.836.628,04, che appare sintomatico dell'elevata consistenza, nei singoli esercizi di attribuzione dell'esigibilità, di spese reimpegnate di gran lunga eccedenti le entrate riaccertate.

#### Deliberazione n.14 del 31 ottobre 2017

L'attività istruttoria, definita con tale atto deliberativo, ha avuto ad oggetto l'analisi dei questionari relativi ai rendiconti dei comuni della Valle d'Aosta per l'esercizio 2014, finalizzata alla verifica della legittimità e della regolarità della gestione, nonché del rispetto degli equilibri di bilancio.

Per nove comuni le problematiche di particolare rilievo riscontrate hanno determinato la formulazione di specifici rilievi, con l'obbligo per gli enti di adottare, entro l'esercizio in corso, gli opportuni provvedimenti; in particolare, per tre comuni (Doues, Fénis e Aosta) è stata trasmessa al Procuratore regionale segnalazione di presunto danno erariale, mentre con riguardo al comune di Saint Vincent si è ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate imponessero ulteriori e più approfonditi accertamenti istruttori, l'esito dei quali darà luogo a un separato referto.

#### Deliberazione n.15 del 24 novembre 2017

La Sezione ha giudicato illegittima la composizione del consiglio di amministrazione della finanziaria regionale Finaosta S.p.A., per la permanenza in carica, quale consigliere di amministrazione, di un dirigente regionale, in violazione del divieto previsto dall'art.11, comma 8, del Testo unico in materia di società partecipate (d. lgs n.175/2016).

In particolare, è stato affermato che, in difetto di norme di attuazione dello Statuto che espressamente valorizzino una specifica competenza in materia societaria e, al contrario, in presenza di un assetto ordinamentale statale (introdotto successivamente) che può essere legittimamente ricondotto fra le materie coperte dalla competenza legislativa statale (quella dell'ordinamento civile), non vi è spazio per disattendere le prescrizioni del TUSP, facendo applicazione (come ritenuto dalla Amministrazione regionale) di una disciplina regionale di

matrice statutaria, operante nella materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione.

#### Deliberazione n.16 del 24 novembre 2017

La deliberazione n.16 ha avuto ad oggetto l'approvazione della relazione al Consiglio regionale sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

L'esercizio ha chiuso con un disavanzo di amministrazione pari a euro 121.595.815,56, complessivamente rideterminato in euro - 201.991.527,89, con il calcolo degli importi relativi ai fondi da accantonare e ai fondi a destinazione vincolata.

Risultato che non tiene conto del Fondo perdite società partecipate, previsto dall'art.21 del decreto legislativo n.175 del 2016, che non è stato contabilizzato, conformemente al dettato normativo; in caso contrario, si sarebbe registrato un peggioramento della "Parte disponibile" del risultato d'esercizio pari all'importo del fondo.

Pur rilevando come risulti comunque formalmente perseguito l'equilibrio di bilancio, l'approfondimento delle singole voci di rendiconto ha ribadito la sussistenza di rilevanti criticità, già evidenziate per l'esercizio 2015, ma rimaste sostanzialmente irrisolte.

Tra queste, l'indebitamento sulle gestioni fuori bilancio, che ha consentito di rispettare i limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno, facendo gravare una significativa quota di spesa per investimenti sulla "gestione speciale" della finanziaria regionale Finaosta S.p.A., incrementandone l'indebitamento, a tutto il 2016, per un importo complessivo di oltre 175 milioni di euro.

Sotto tale profilo, occorre ammonire l'Amministrazione regionale sul pericolo di imminenti ricadute contabili, in prospettiva del

consolidamento dei bilanci pubblici previsto dalla disciplina normativa sull'armonizzazione.

Ulteriori questioni ha posto l'analisi del complesso quadro delle partecipazioni regionali, che conferma il permanere di risultati d'esercizio negativi per le società Casinò de la Vallée S.p.A. e Struttura Valle d'Aosta S.p.A., significativamente maggiori rispetto a quelli accertati per il 2015 (infatti, per la prima società il dato è passato da -18.566.046 a -46.590.383, mentre per la seconda da -1.731.489 a -7.522.065).

Con riguardo alle altre partecipazioni regionali prese in esame dalla Sezione, sono emersi rilevanti trasferimenti dal bilancio regionale a Inva S.p.A. (circa 15 milioni di euro per contratti di servizio), che si sommano a un ingente credito vantato dalla società nei confronti della Regione (euro 3.523.282,32), a fronte di entrate a rendiconto di scarso rilievo.

Si è, altresì, registrato un importante flusso finanziario, per circa 8 milioni di euro, dalla “gestione speciale” di Finaosta S.p.A. alla società Nuova Università Valdostana s.r.l. .

Di particolare rilievo risultano le spese di investimento per l'infrastruttura aeroportuale.

Il programma previsto dalla legge regionale n.78 del 1991 è di così vasta portata, per caratteristiche tecniche e relativi costi, che sta producendo un effetto di “paralisi” in termini di risorse sull'economia valdostana, soprattutto se rapportato al cospicuo numero di anni che sta impegnando il realizzarsi dell'opera. L'analisi “matematica” rappresentata dall'applicazione degli indicatori ha evidenziato gravi criticità nell'utilizzo delle risorse disponibili e nell'adempimento delle obbligazioni contratte. Invero, solo nel decennio 2007-2016 (si rammenti che la legge risale al 1991), a fronte di stanziamenti complessivi pari a euro 33.243.218,20, gli impegni totali sono stati pari a euro

28.453.500,78. Di questi, solo una parte molto contenuta, pari a euro 1.629.828,77, si è tradotta in pagamenti di competenza, mentre un cospicuo ammontare, pari a euro 25.823.672,01, ha alimentato la massa dei residui (le economie sono state pari a euro 4.789.717,42). Con riguardo alla gestione in conto residui, nel decennio in esame, i pagamenti complessivi sono stati pari a euro 18.704.006,55. In altri termini, gli esiti della gestione in conto residui informano dell'ingente ammontare di cospicue risorse, bloccate nel tempo.

I principali fattori responsabili dell'incremento dei costi e del mancato rispetto di una congrua tabella temporale per l'ultimazione dei lavori sono rinvenibili anche nella mancanza di una configurazione unitaria degli interventi (alcuni demandati alla Regione e altri alla società Avda S.p.A.), ciò che ha dato luogo ad un massiccio contenzioso non ancora risolto, e alla sovrapposizione di fasi produttive (con la realizzazione iniziata prima che fosse contemplato un verosimile piano industriale).

Da ultimo, la Sezione ha riscontrato che, solo nel quinquennio 2012-2016, per la prosecuzione dell'infrastruttura sono stati spesi euro 2.094.597,32, ancorché giustificati dall'Amministrazione in termini di fatturazioni.

#### Deliberazione n.18 del 29 novembre 2017

L'atto deliberativo in questione ha riguardato l'analisi dei questionari relativi ai rendiconti dei comuni valdostani per l'esercizio 2015 ad eccezione di un comune oggetto di futuro referto a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori disposti per le irregolarità accertate nel precedente rendiconto 2014 (*cfr.* la precedente deliberazione n.14/2017).

L'attività di controllo non ha evidenziato gravi irregolarità, ad eccezione delle ipotesi di illegittimo superamento dei limiti previsti dalla normativa regionale in materia di assunzione di personale a tempo determinato, riscontrate in tre comuni (incluso il capoluogo), che sono state oggetto di specifica segnalazione al Procuratore regionale.

\*\*\*\*\*

Da ultimo, quale breve annotazione di servizio, desidero segnalare che il testo integrale di questa relazione è rinvenibile sul sito istituzionale della Corte dei conti ([http://www.corteconti.it/attivita/corte\\_regioni/valle\\_d\\_aosta](http://www.corteconti.it/attivita/corte_regioni/valle_d_aosta)).

Infine, ringrazio le Autorità, le Signore e i Signori presenti per l'attenzione manifestata nel seguire il mio intervento.





## **CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

#### **TABELLE STATISTICHE (ANNO 2017)**

##### **PERSONALE DI MAGISTRATURA**

<b>Presidente</b>	<b>Giuseppe ALOISIO</b>
<b>Consiglieri</b>	<b>Nicola BENEDIZIONE Simonetta BIONDO Flavio Alessandro CURTO Adriano DEL COL</b>
<b>Primo Referendario</b>	<b>Roberto D'ALESSANDRO*</b>

\* in assegnazione aggiuntiva

<b>ORGANICO</b>	<b>ASSEGNATI</b>
<b>6</b>	<b>6</b>

##### **PERSONALE AMMINISTRATIVO**

<b>ORGANICO</b>	<b>ASSEGNATI</b>
<b>10</b>	<b>9</b>

## ATTIVITA' DELLA SEZIONE

	COLLEGIO 1	COLLEGIO 2	COLLEGIO 3	COMPOSIZIONE PLENARIA	TOT.
<b>ADUNANZE</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>

## DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONI	NUMERO
Pronunce sugli enti locali ex art. 1, c. 166 della l. n. 266/2005 ai sensi dell'art. 148 bis TUEL (Rendiconti)	<b>2</b>
Controlli sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi della Regione	<b>3</b>
Controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari	<b>1</b>
Controllo sul servizio sanitario regionale	<b>1</b>
Pareri	<b>4</b>
Controllo sulla gestione	<b>2</b>
Altre deliberazioni programmatiche e linee guida	<b>9</b>
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>

## PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI

TIPO DI PROVVEDIMENTO	NUMERO
DECRETI	19
ORDINANZE	29
TOTALE	48

## FUNZIONE CONSULTIVA

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	NUMERO PARERI
REGIONE	1
ENTI LOCALI	2
AZIENDA SANITARIA	1
TOTALE	4

## ATTIVITA' ISTRUTTORIA

RICHIESTE ISTRUTTORIE	565
ESAME DI RISPOSTE E DOCUMENTAZIONE	1.649
AUDIZIONI AMMINISTRAZIONI	2





